



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE Elettrotecniche
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Linee Guida Federazione ANIE al campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE RAEE II e al recepimento italiano D.lgs. 49/2014





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Il presente documento ha lo scopo di supportare le imprese in merito alla corretta interpretazione del campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE – RAEE II, e del decreto di recepimento nazionale, fornendo interpretazioni, criteri e alberi decisionali che aiutino i produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) a determinare se i prodotti ricadono nel campo di applicazione di questa direttiva o siano da considerarsi esclusi, ed indicazioni pratiche relative agli obblighi di finanziamento, modalità di iscrizione e rendicontazione al Registro AEE, nonché altri adempimenti amministrativi in capo ai produttori.

Il lavoro di redazione della presente Guida e dei relativi allegati tecnici ha coinvolto in maniera massiccia tutti i comparti di Federazione ANIE che, supportati dall'Area Ambiente e Tecnico Normativa, si sono adoperati in una analisi seria e scrupolosa delle rispettive offerte tecnologiche per valutarne l'inquadramento nella disciplina RAEE e i conseguenti adempimenti.

Doveroso il ringraziamento a tutti gli esperti delle nostre imprese associate che, in quasi due anni di lavoro hanno messo a disposizione tempo e preziose competenze, fondamentali per la predisposizione delle presenti linee guida ANIE.

Indice

Introduzione di Maria Antonietta Portaluri Direttore Generale di Federazione ANIE	pag. 04
1. Direttiva 2012/19/UE – RAEE II (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e il Decreto Legislativo 49/2014 di attuazione nazionale	pag. 05
2. Campo di Applicazione	pag. 15
2.1 Open Scope	pag. 16
2.2 Esclusioni	pag. 18
2.2.1. Albero decisionale per installazioni fisse di grandi dimensioni	pag. 25
2.2.2. Albero decisionale per utensili industriali fissi di grandi dimensioni	pag. 26
2.3 Componentistica	pag. 26
3. Modalità specifiche di gestione amministrativa per nuove AEE	pag. 28
3.1 Gestione dichiarazioni al Registro	pag. 29
3.2 Principi e criteri generali per effettuare la rendicontazione	pag. 30
4. Marchio identificativo del produttore e cassonetto barrato tempistiche e indicazioni di tutela	pag. 32
5. Obblighi informativi all'utente finale – modalità di adempimento	pag. 35
6. Obblighi informativi agli impianti di trattamento	pag. 36
7. Il ruolo dei distributori e installatori nella filiera RAEE: rapporto con i produttori	pag. 37
8. Casistiche particolari	pag. 39
9. Domande Frequenti	pag. 40
Ringraziamenti	pag. 42

Il 2018 rappresenta un anno di profondi e significativi cambiamenti per le imprese ai fini della disciplina RAEE. Dal 15 agosto si apre il campo di applicazione della Direttiva ed un vasto numero di apparecchiature elettriche ed elettroniche saranno assoggettate agli obblighi RAEE, così come definiti nella direttiva e nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49.

L'Industria Elettrotecnica ed Elettronica è da sempre tra i settori più attenti alla normativa ambientale, che ha identificato nel percorso verso la sostenibilità non un vincolo ma una reale opportunità di crescita. Tramite questa guida alla corretta interpretazione della RAEE II si ribadisce di fatto come l'accettazione propositiva delle leggi rientri nell'ampio perimetro della responsabilità sociale che tutte le moderne imprese sono chiamate a sviluppare. Imprese che, pur mantenendo l'obiettivo del profitto, riconoscono il valore del raggiungimento dell'efficienza economica attraverso modelli di sviluppo e comportamento rispettosi dell'ambiente.

Il lavoro di Federazione ANIE parte dalla consapevolezza che la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è un tassello fondamentale di una idea di economia circolare che sempre più si sta delineando e rafforzando, ma che è ugualmente fondamentale creare un quadro di riferimento stabile, certo e chiaro per le aziende circa l'applicabilità operativa della direttiva, con l'obiettivo di armonizzarne i comportamenti e le relative assunzioni di responsabilità.

Con l'imminente apertura dello scopo abbiamo vissuto in ANIE lo stesso fermento di oltre dieci anni fa, certo con una maggiore consapevolezza, frutto dell'esperienza acquisita negli anni ma, soprattutto, con il medesimo desiderio di supportare le imprese neofite al mondo RAEE.

Attraverso le linee guida si mettono a disposizione delle imprese tutte le necessarie informazioni, utilizzabili anche da altri comparti industriali potenzialmente includibili nel perimetro applicativo definito dalla RAEE, indispensabili per individuare non solo quali apparecchiature debbano intendersi incluse o escluse dal perimetro applicativo RAEE ma anche quale categorizzazione e regime gestionale debba essere loro attribuito.

Siamo fiduciosi che la guida ANIE all'interpretazione dell'open scope RAEE possa concretamente offrire un contributo di chiarezza e trasparenza nel nostro Paese, a beneficio dell'intero sistema RAEE nazionale.

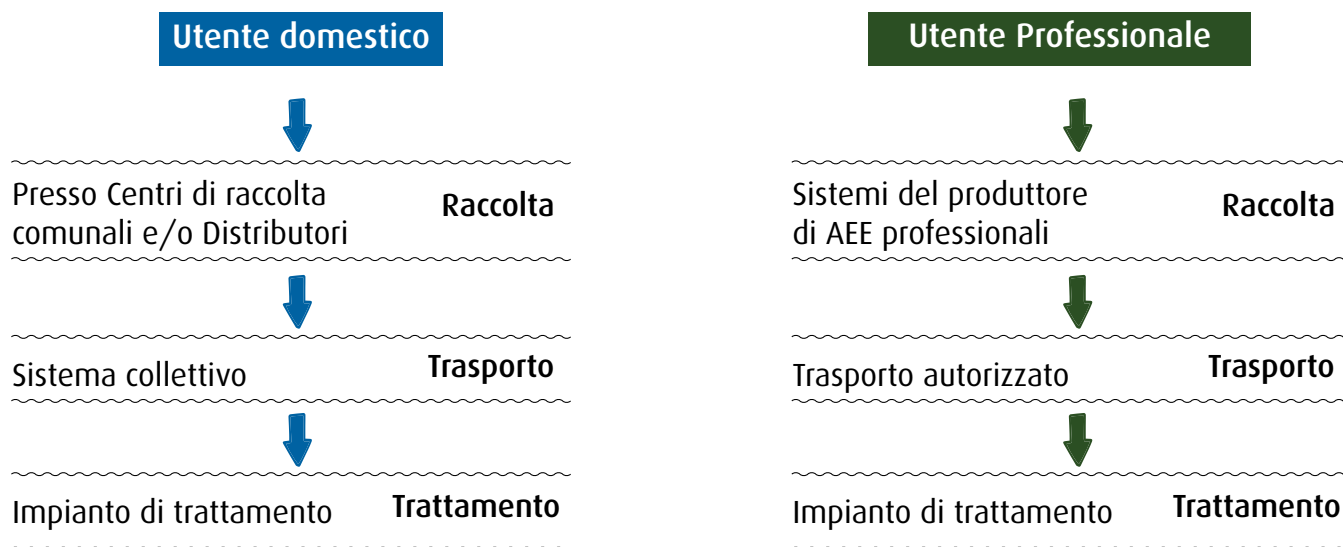
DIRETTIVA 2012/19/UE – RAEE II (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) E IL DECRETO LEGISLATIVO 49/2014 DI ATTUAZIONE NAZIONALE

- ~ Precedente Direttiva RAEE - 2002/96/CE - recepita in Italia dal D.lgs. 151/2005
- ~ Nuova Direttiva RAEE - 2012/19/UE – recepita in Italia dal D.lgs. 49/2014

Ai fini della direttiva si intende per:

- **«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»:** le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- **«rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»:** le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo.

Allo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi della produzione e gestione dei RAEE, la direttiva impone agli Stati membri l'istituzione di **sistemi nazionali** che prevedano, per i **Produttori di AEE**, l'obbligo di finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e dagli utenti professionali. I sistemi istituiti devono inoltre consentire ai consumatori di rendere gratuitamente i RAEE agli appositi **Centri di raccolta RAEE** e/o ai **Distributori di AEE**.



• TASSO DI RACCOLTA

Fine ultimo della Direttiva 2012/19/UE, nonché della direttiva precedente, è il raggiungimento di un **tasso minimo di raccolta** che **ogni Stato membro è tenuto a conseguire**, a dimostrazione dell'efficacia dei sistemi di gestione dei RAEE attuati a livello nazionale.

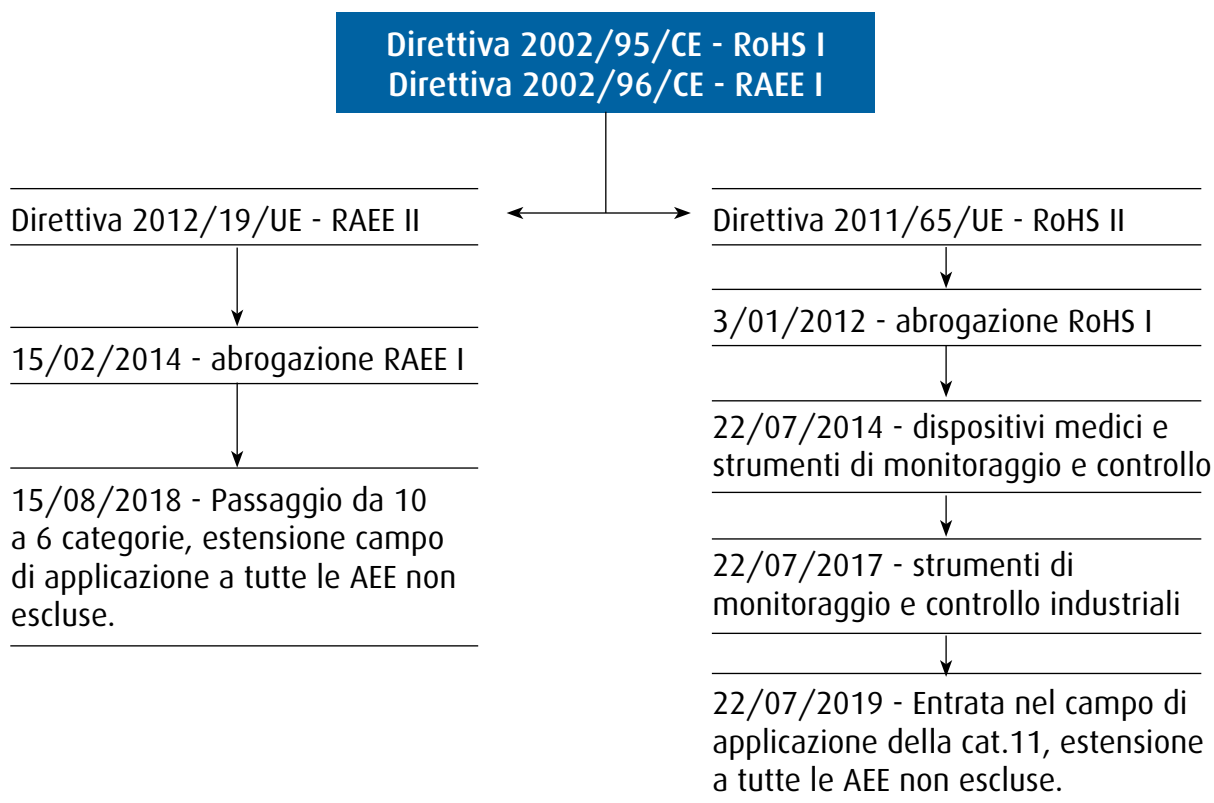
Allo stesso modo l'art.14 del D.lgs. 49/2014, che recepisce l'art.7 della Direttiva, prevede che l'Italia, in qualità di Stato membro, debba conseguire un tasso minimo di raccolta il cui progressivo innalzamento dovrà arrivare, partendo dai 4 kg/abitante l'anno del 2015, ad un valore nel 2019 che sia pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

15/02/2014	Abrogazione prima direttiva RAEE 2002/96/CE.
01/01/2016	Entrata in vigore tasso minimo di raccolta pari a 45% dell'immesso sul mercato nei 3 anni precedenti.
15/08/2018	Estensione campo applicazione a tutte le AEE non esplicitate escluse.
01/01/2019	Entrata in vigore tasso minimo di raccolta annuo pari al 65% dell'immesso sul mercato nei 3 anni precedenti o, in alternativa, all'85% dei RAEE generati.

• RAEE E ROHS

Differentemente dalle loro precedenti versioni (Direttiva 2002/96/CE e Direttiva 2002/95/CE), la nuova direttiva RAEE e la nuova direttiva RoHS (direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) si presentano come legislazioni formalmente a sé stanti; nelle nuove formulazioni sono stati infatti eliminati i collegamenti tra i due testi legislativi, ad esempio per quanto riguarda il campo di applicazione.

In seguito alla pubblicazione della nuova Direttiva 2012/19/UE - RAEE II, che costituisce la rifusione della precedente Direttiva RAEE 2002/96/CE, le due direttive presentano ora percorsi e tempistiche di attuazione differenti, secondo lo schema sotto riportato.



• DOCUMENTO FAQ-FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DELLA COMMISSIONE EU

Documento [Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment \(WEEE\)](#), pubblicato ad Aprile 2014 dalla DG Ambiente della Commissione europea.

Pur non avendo effettivo valore legale, in quanto l'interpretazione vincolante della legislazione comunitaria è di competenza esclusiva della Corte di Giustizia EU, ad esso si fa riferimento ai fini di una corretta interpretazione della direttiva comunitaria.

• RECEPIMENTO NAZIONALE D.LGS. 49/2014

La direttiva 2012/19/UE è stata recepita nella legislazione nazionale tramite il **Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.73 del 28-03-2014.

Pur ricomprendendo al suo interno le basi strutturali che regolano la normativa RAEE a livello italiano, il D.lgs. 49/2014 prevede comunque l'emanazione di **12 decreti/misure attuative**:

Art. 5.1 misure ecoprogettazione AEE	➡	DM 140/2016
Art. 10.8 approvazione statuto sistemi collettivi	➡	-
Art. 11.4 procedure operative semplificate uno conto zero	➡	DM 121/2016
Art. 14.2 metodologia calcolo peso RAEE prodotti	➡	-
Art. 18.4 criteri e modalità tecniche trattamento RAEE	➡	-
Art. 18.7 incentivazione introduzione sist. EMAS trattori	➡	-
Art. 19.10 incentivi sviluppo tecnologie riciclaggio/recupero	➡	DM 25 luglio 2016
Art.20.2 operazioni recupero RAEE non pericolosi	➡	-
Art.23.3 procedura rimborso produttori x AEE "emigrate"	➡	-
Art.25.1 "decreto garanzie finanziarie"	➡	DM 68/2017
Art.33.4 approvazione statuto CdC RAEE	➡	DM 275/2016
Art.41.5 "decreto tariffe"	➡	DM 17 giugno 2018

Il precedente decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, risulta **abrogato quasi totalmente**. Non sono stati abrogati gli articoli che rappresentano il fondamento giuridico della normazione di dettaglio tuttora vigente.

Inoltre, per esigenze di continuità tra la disciplina dei “RAEE storici” prevista nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e quella contenuta nel nuovo decreto, **non è stato abrogato l’articolo 20, comma 4.** (vedi paragrafo successivo)

• PROROGA NEW WASTE

Peculiare specificità nazionale è rappresentata dal cosiddetto sistema “new waste” il quale prevede che, a partire dal 13 agosto 2005, il produttore sia responsabile **solo per i propri prodotti immessi sul mercato**.

In Italia tale termine è stato più volte prorogato per consentire l’adeguamento del sistema nazionale sino alla data del **1 gennaio 2011 (art.20.4 del D.lgs. 151/05)**.

Tramite l’introduzione del comma 5 dell’art.40 nel D.lgs. 49/2014, il legislatore ha dunque inteso preservare il termine del 1 gennaio 2011 come data per l’entrata in vigore, sul territorio nazionale, della **linea di demarcazione tra RAEE storici e RAEE nuovi** “5. Le modalità di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 38, comma 2, lettera b), e dall’articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono riferite al termine indicato nell’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151.”

1 gennaio 2011	NUOVO	Nuovo domestico	Nuovo professionale
	STORICO	Storico domestico	Storico professionale
		DOMESTICO	PROFESSIONALE

• AEE DUAL USE

La nuova Direttiva RAEE 2012/19/UE, così come il relativo recepimento D.lgs. 49/2014, affronta in maniera più chiara della precedente il tema delle apparecchiature cosiddette “dual use”.

Come infatti indicato all’art.3.1 lettera h) della Direttiva, per «**RAEE provenienti dai nuclei domestici**» sono da intendersi “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo **analoghi, per natura e quantità**, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;”.

Ne consegue che, differentemente dalla precedente direttiva, tutte le AEE classificabili come “dual use” (es. pc, stampanti, telefoni, etc.), dovranno essere inquadrare esclusivamente nel regime domestico.

• Decreti attuativi nazionali in materia di RAEE

Tra i decreti attuativi riportati, oltre a quelli previsti dal 49/2014, sono presenti anche quelli precedentemente emanati ai sensi del D.lgs. 151/05 e tuttora vigenti:

- ~ **Decreto 9 marzo 2017, n. 68** *“Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”*
- ~ **Decreto 12 ottobre 2016, n. 275** *“Approvazione Statuto del Centro di Coordinamento RAEE – Attuazione art.33 comma 4, D.lgs. 49/2014”.*
- ~ **Decreto 17 giugno 2016** *“Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.”*
- ~ **Decreto 25 luglio 2016** *“Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.”*
- ~ **Decreto 10 giugno 2016 , n. 140** *“Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).”*
- ~ **Decreto 31 maggio 2016, n. 121** *“Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”*
- ~ **Decreto Ministeriale 13/05/2009** *“Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*
- ~ **Decreto Ministeriale 12 maggio 2009** *“Modalità di finanziamento gestione RAEE di illuminazione”.*
- ~ **Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65** *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.”*
- ~ **Decreto 25 Settembre 2007, n. 185** *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.”*

• SISTEMA RAEE NAZIONALE: ORGANISMI DI GESTIONE E CONTROLLO E SISTEMI OPERATIVI

Con il D.lgs. 49/2014 viene non solo mantenuto ma anche rafforzato il ruolo degli **organi gestionali del Sistema RAEE nazionale** istituiti in precedenza dal D.lgs. 151/2005 e dai DM attuativi, ovvero:

- **Il Registro nazionale** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione (Registro AEE);
- **Il Comitato di Vigilanza e Controllo**, istituito presso il Ministero dell’Ambiente, che gestisce il Registro Nazionale, raccoglie i dati relativi alle AEE immesse sul mercato, calcola le quote di mercato dei Produttori, vigila sulla corretta applicazione della normativa RAEE ed esprime pareri circa l’applicabilità o meno del D.lgs. 49/2014 a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV (art.35, D.lgs. 49/2014);

- **Il Centro di Coordinamento RAEE:** che ottimizza la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi dei produttori per i RAEE domestici (art.33, D.lgs. 49/2014);
- **Il Comitato d'Indirizzo sulla gestione dei RAEE** con il compito di supportare il Comitato di Vigilanza e Controllo e al Centro di Coordinamento, nonché monitorare l'operatività e l'economicità del Sistema RAEE (art.36, D.lgs. 49/2014);
- **Sistemi collettivi** dei produttori, ovvero enti organizzati in forma consortile con autonoma personalità giuridica di diritto privato e senza fini di lucro, che garantiscono il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta su tutto il territorio nazionale (art.10, D.lgs. 49/2014);
- **Sistema individuale:** che individua la modalità tramite cui i produttori adempiono ai propri obblighi individualmente, organizzando un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente (art.9, D.lgs. 49/2014).

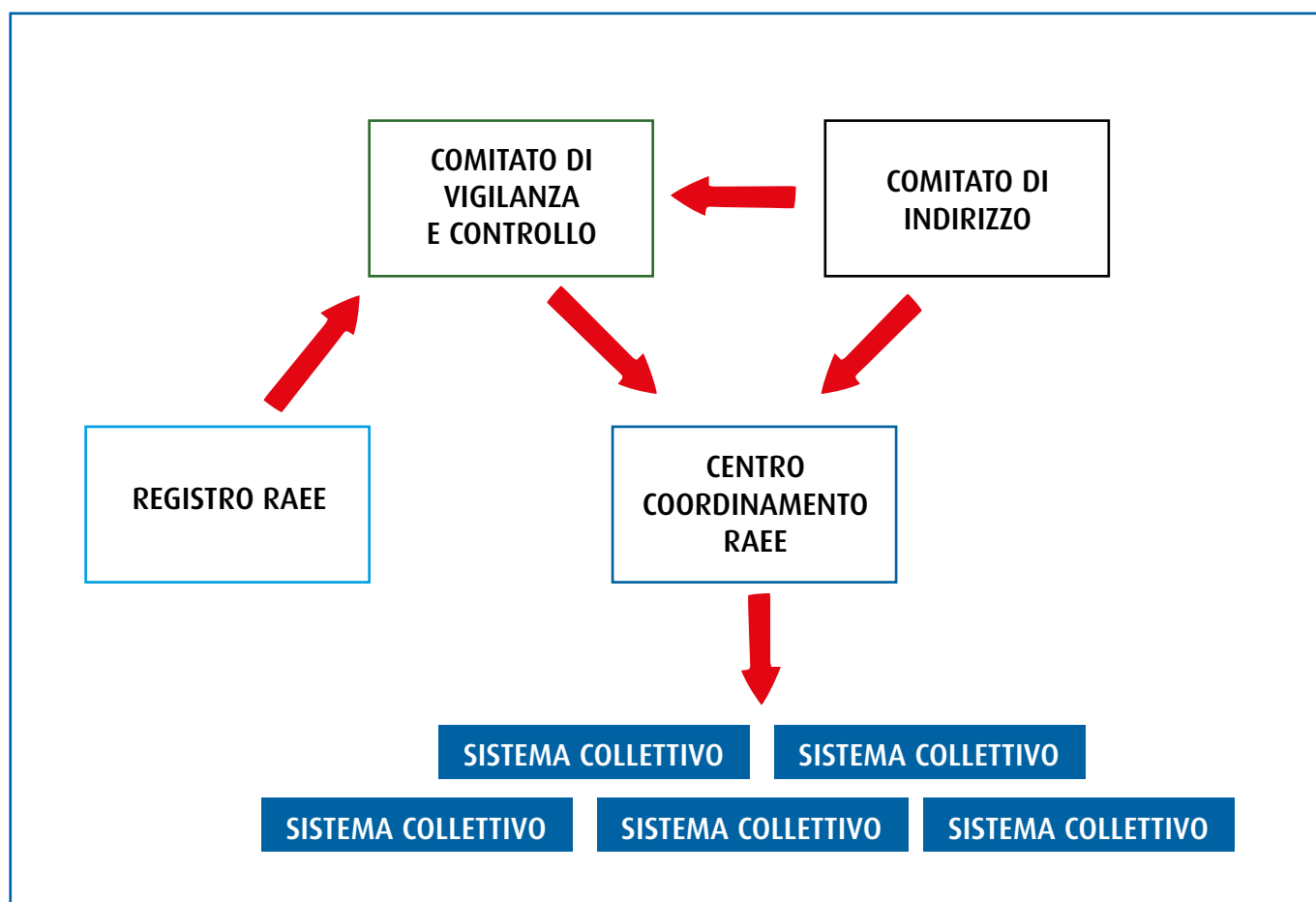


Fig. 1: Gestione dei RAEE Domestici*

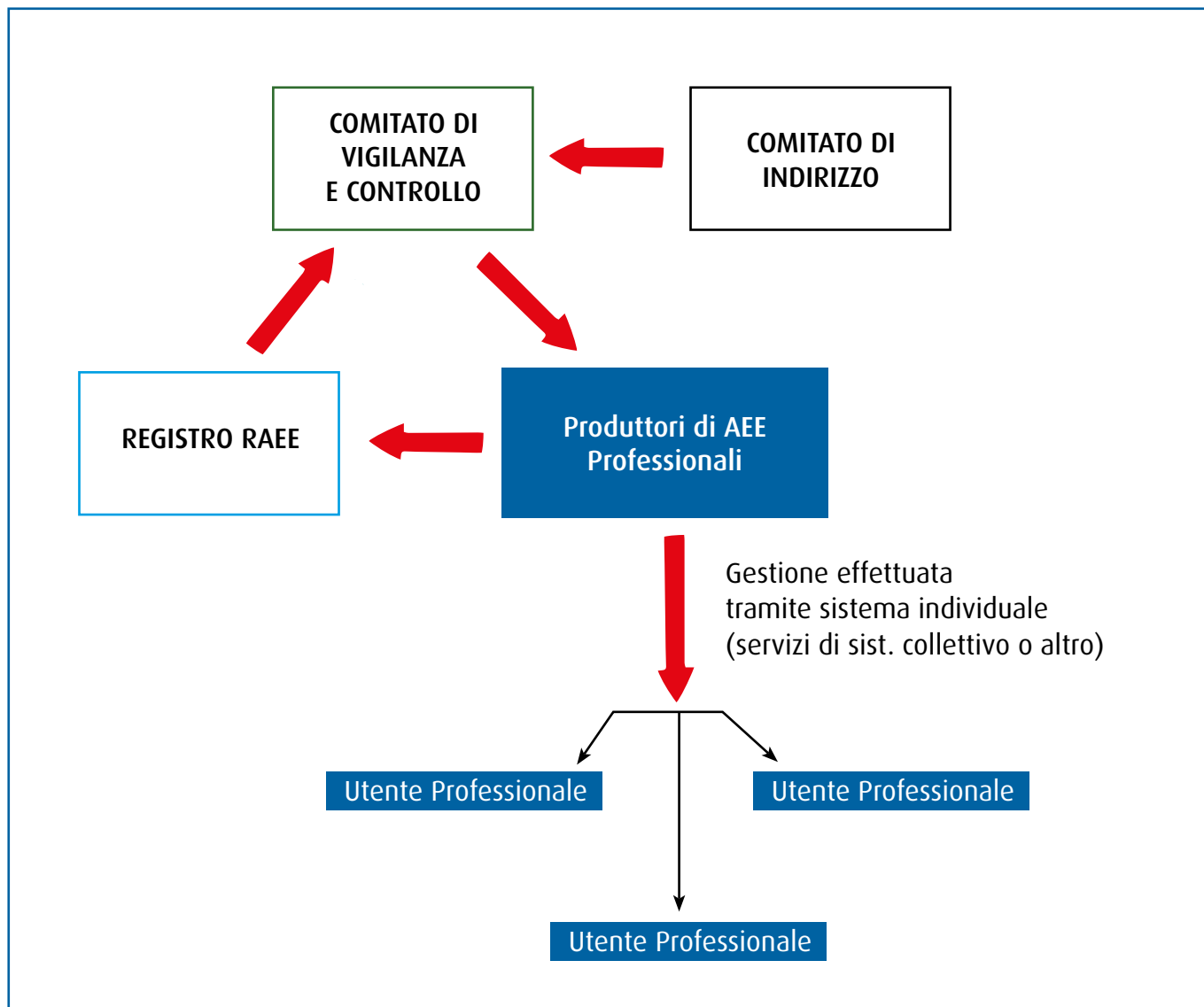


Fig. 2: Gestione dei RAEE Professionali

* **NB:** Il D.lgs. 49/2014 prevede, all'art.23.2, per i RAEE domestici anche la possibilità di gestione tramite sistema individuale. Ad oggi nella pratica tale sistema risulta di fatto inapplicabile in quanto il produttore dovrebbe rintracciare e recuperare esclusivamente le proprie AEE sull'intero territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni a carattere oneroso con tutti i soggetti responsabili della raccolta.

• CICLO DI VITA DELLE AEE

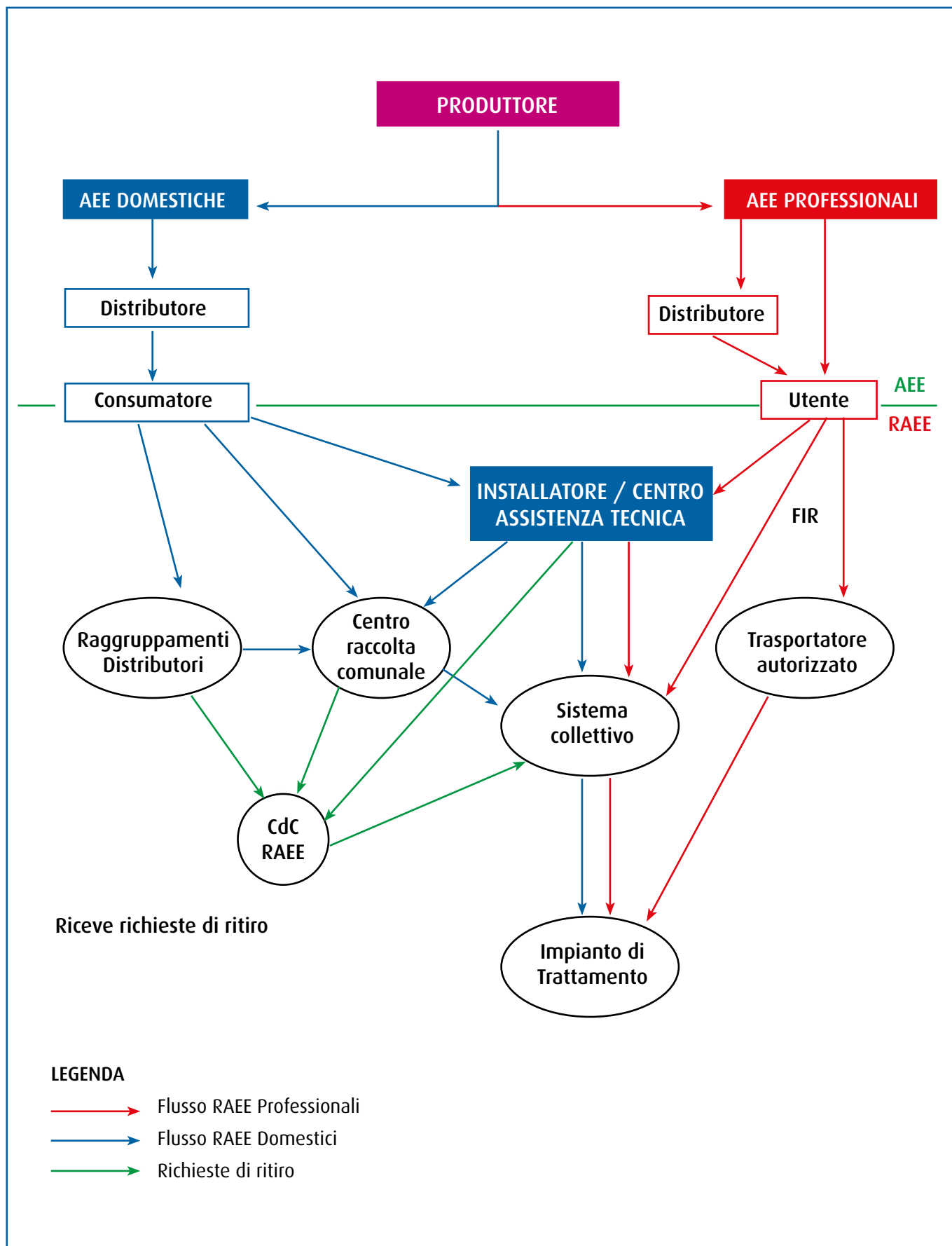


Fig. 3: flusso esemplificativo dei RAEE dal produttore alla raccolta e trattamento

• RAGGRUPPAMENTI RAEE DEFINITI DAL DM 185 DEL 25 SETTEMBRE 2007

Mediante il D.M. 185 del 25 settembre 2007 sono stati definiti i 5 Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati nei Centri di Raccolta. In base ai Raggruppamenti sono calcolate le quote di raccolta di competenza di ciascun sistema collettivo. L'ammontare dell'ecocontributo RAEE, attribuito dai sistemi collettivi ai singoli produttori aderenti, permette di finanziare la gestione dei RAEE (vedi paragrafo successivo).

- Distribuzione delle attuali 10 categorie all'interno dei Raggruppamenti:

R1 - Apparecchiature Refrigeranti

Categoria 1

R2 - Grandi Bianchi

Categoria 1

R3 - TV e Monitor

Categoria 3, 4

R4 - Piccoli Elettrodomestici, Apparecchiature ICT, Apparecchi Illuminanti e altro

Categoria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

R5 - Sorgenti Luminose

Categoria 5

• RIPERCUSSIONI DELL'OPEN SCOPE A LIVELLO DEI RAGGRUPPAMENTI

A seguito dell'evoluzione del campo di applicazione RAEE, nonché dell'ingresso nello scopo di numerose tipologie di apparecchiature aventi caratteristiche tecniche peculiari, unitamente al superamento normativo del DM 185/2007 potrebbe essere necessario da parte del legislatore rivalutare l'attuale suddivisione e denominazione dei Raggruppamenti onde evitare gravi ripercussioni a livello di gestione operativa del sistema nazionale. Tra le possibili modalità di ripartizione figura, ad esempio, la seguente:

R1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura

Categoria 1, 4

R2 - Apparecchiature di grandi dimensioni

(con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)

Categoria 1

R3 - Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²

Categoria 2

R4 - Apparecchiature di piccole dimensioni

(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Categoria 4, 5, 6

R5 - Lampade

Categoria 3

• ECOCONTRIBUTO RAEE

~ Definizione e finalità dell'ecocontributo

Il cosiddetto ecocontributo RAEE rappresenta l'importo finanziario versato da ciascun produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche per finanziare la gestione a fine vita dei prodotti diventati rifiuti in conseguenza all'applicazione del principio di "responsabilità estesa del produttore".

L'ecocontributo serve dunque a finanziare le attività di ritiro presso i centri di raccolta, di trasporto e di trattamento delle apparecchiature giunte a fine vita e non genera introiti da parte del produttore e del sistema collettivo.

Tale importo, applicabile solo alle apparecchiature domestiche, viene versato dai produttori al sistema collettivo di appartenenza, il quale lo utilizzerà interamente per gestire un sistema di raccolta e riciclo su tutto il territorio nazionale, definito dal Centro di Coordinamento RAEE su basi eque, trasparenti e non discriminatorie, in una logica di ottimizzazione dei costi e di tutela dell'ambiente.

~ Modalità di calcolo

Sulla base della stima di possibile raccolta per raggruppamento, della quota di mercato rappresentata e del costo di gestione a tonnellata di quel raggruppamento, ciascun sistema collettivo arriva ad elaborare l'ecocontributo. I 5 raggruppamenti hanno dinamiche di costo molto diverse. Tale costo è ovviamente legato a tipologia (es. valore) e quantitativi materie prime recuperate e, specialmente oggi, al valore decrescente delle materie prime; è allo stesso modo fortemente legato ai costi di trattamento e alla presenza di componenti ambientalmente critiche, che comportano un trattamento più dispendioso.

La gestione collettiva prevede due differenti modalità di finanziamento del fine vita:

Modalità a consuntivo

Il sistema collettivo, all'inizio del proprio anno finanziario, provvede a richiedere ai produttori aderenti il versamento di una somma a copertura dei costi di gestione dei RAEE che verranno gestiti dal sistema collettivo nel corso dell'anno. Tale somma viene stimata sulla base delle quote di mercato dell'anno precedente e sulle quantità di RAEE attese in gestione ed eventualmente ripartita sui singoli prodotti come ecocontributo.

Al termine dell'anno finanziario, dopo aver effettuato le attività di raccolta e trattamento dei RAEE, il sistema collettivo potrà effettuare un congruaggio dei costi sostenuti.

Modalità a preventivo

Con il meccanismo a preventivo il sistema collettivo determina, all'inizio dell'anno finanziario, l'ammontare dell'ecocontributo sulla base dei costi che si avranno nell'anno, diviso per il numero dei prodotti che si stima saranno immessi nello stesso anno sul mercato (stima effettuata sulla base delle precedenti dichiarazioni annuali). In tal modo è eventualmente possibile attribuire un "costo RAEE" a ciascun prodotto immesso sul mercato dal singolo produttore. Eventuali avanzi di gestione costituiscono un anticipo di ricavi per futuri costi di gestione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nessun sostanziale cambiamento viene apportato al campo di applicazione nella prima fase di applicabilità della direttiva dalla data di entrata in vigore fino al 15 agosto 2018, rimangono infatti valide le 10 categorie della precedente direttiva comprese le esclusioni esistenti. **L'unica eccezione** riguarda la categoria 4 che vede aggiungere alle apparecchiature di consumo esclusivamente i pannelli fotovoltaici, che a partire dal 13 agosto 2012 sono entrati immediatamente all'interno dello scopo della direttiva.

Di seguito è riportato l'elenco delle apparecchiature incluse nel **campo di applicazione**, definito all'allegato I della nuova direttiva, per il periodo transitorio dal 13 agosto 2012 sino al 14 agosto 2018.

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
(ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

A livello nazionale, il Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE e Pile e Accumulatori, con sede presso il Ministero dell'Ambiente, attraverso la pubblicazione delle **Note n.51/2016** e **n.52/2016**, riconosceva l'applicabilità immediata della disciplina RAEE ai seguenti prodotti:

- metal detector portatili e ad arco
- power bank
- trasformatori portatili da laboratorio con display digitali per la regolazione di tensione
- inverter
- compressori d'aria
- contatori gas elettronici
- carica batterie da trazione universali
- chiavette USB storage e chiavette USB modem
- gruppi di continuità (UPS)
- altri trasformatori e alimentatori
- impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia.

Successivamente, in considerazione del Ricorso al Capo dello Stato presentato da ANIE Federazione, il Comitato ha pubblicato la **nota n.77/2017 di sospensione parziale dell'applicabilità della disciplina RAEE** per alcune delle apparecchiature oggetto delle note precedenti, ovvero:

- inverter,
- contatori gas elettronici,
- gruppi di continuità (UPS),
- altri trasformatori e alimentatori,
- impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia.

Attraverso la nota in oggetto si stabilisce quindi l'applicabilità della disciplina RAEE alle apparecchiature sopra citate a partire **dal 1 Gennaio 2018**, individuando tale scadenza come tempistica adeguata per consentire alle imprese finora non coinvolte di conformarsi agli obblighi informativi e di marcatura previsti dalla direttiva. La natura parziale della sospensiva deriva proprio dall'individuazione del 1 gennaio 2018 come data limite per l'adeguamento delle imprese, e non il 15 agosto 2018.

2.1 OPEN SCOPE

A partire dal **15 agosto 2018** le categorie del campo di applicazione passeranno da dieci a sei e le apparecchiature elettriche ed elettroniche al loro interno saranno classificate sulla base di criteri dimensionali anziché merceologici.

L'elenco delle nuove categorie è indicato all'Allegato III della direttiva, di seguito riportato:

- 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura**
- 2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm 2**
- 3. Lampade**
- 4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm),** compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
- 5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm),** compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
- 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)**

L'elenco **non esaustivo** delle AEE che rientrano nelle categorie di cui all'allegato III è invece riportato all'Allegato IV della Direttiva e del decreto di recepimento nazionale.

Tramite il proprio documento FAQ, la Commissione europea ha individuato i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni; in particolare nella FAQ 5.2 viene specificato che tali parametri consistono nel tracciare una **struttura cubica** attorno al prodotto in grado di contenerlo completamente. Successivamente, tramite la misurazione del lato, sarà poi possibile collocare l'apparecchiatura in una delle sei categorie a seconda se il lato del cubo misuri più o meno di 50 cm. (vedi figura 1).

DOMANDA 5.2 DEL DOCUMENTO FAQ WEEE II DELLA COMMISSIONE EUROPEA

5.2. How to measure external dimensions of 'very small' EEE?

In line with Article 5(2)(c) 'very small' EEE is EEE that has no external dimension more than 25cm. To measure the external dimensions of:

a) very small' equipment with curved surfaces:

Simply draw a box around the equipment and measure its dimensions.

b) very small' equipment with accessories:

Measure the dimensions by drawing a box around the equipment without any accessories that can be removed from it and measure the dimensions of the accessories separately. For example if a cell phone is discarded with its charger, these are two products. In this case, the dimensions of the cell phone and the charger should be measured separately by drawing a box around each one of them.

c) cables:

Measure the dimensions by drawing a box around the best compact form to pack the cables.

5.2. Come è possibile misurare le dimensioni esterne delle AEE di "piccolissime dimensioni"?

In linea con l'articolo 5 paragrafo 2 lettera c), una "AEE di piccolissime dimensioni" è un'apparecchiatura che non ha nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm. Per misurare le dimensioni esterne di:

a) apparecchiature "di piccolissime dimensioni" con superfici curve:

È sufficiente disegnare una scatola intorno all'apparecchiatura e misurarne le dimensioni.

b) apparecchiature "di piccolissime dimensioni" con accessori:

È possibile misurare le dimensioni disegnando una scatola attorno all'apparecchiatura senza accessori che possano essere rimossi e misurare separatamente le dimensioni degli accessori. Ad esempio se un telefono cellulare viene dismesso con il suo caricabatteria, questi risulteranno a tutti gli effetti due prodotti. In questo caso, le dimensioni del telefono cellulare e del caricabatteria dovrebbero essere misurate separatamente disegnando una scatola attorno a ciascuno di essi.

c) cavi:

È possibile misurare le dimensioni disegnando una scatola intorno alla forma più compatta per il confezionamento dei cavi.



Fig.1

N.B. Eventuali accessori che possono essere rimossi dal prodotto senza intervento di un operatore specializzato non dovrebbero essere considerati al momento della misurazione.

A seguito della suddetta modifica delle categorie del campo di applicazione, non sarà più possibile applicare il principio in base al quale alcune tipologie di apparecchiature (AEE) non rientravano nel campo di applicazione RAEE in quanto non afferenti a nessuna delle 10 categorie.

Pertanto a far data dal 15 agosto 2018 è prevista l'apertura effettiva dello scopo con conseguente estensione del campo di applicazione a tutte le AEE non riconducibili ad una esclusione specifica di cui all'art. 2.4 del testo comunitario.

2.2 ESCLUSIONI

All'art.2 comma 3 la nuova Direttiva 2012/19/UE mantiene le **medesime esclusioni della direttiva originaria**, seppur utilizzando una formulazione più precisa, ovvero:

DOMANDA 5.2 DEL DOCUMENTO FAQ WEEE II DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- a) *apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;*
- b) *apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;*
- c) *lampade a incandescenza.*

Dette indicazioni fornite in precedenza devono comunque essere considerate valide per tutto il periodo transitorio dal 13 Agosto 2012 al 15 Agosto 2018 come esplicitato in maniera precisa dal nuovo Documento FAQ nei paragrafi 1.1. e 3.3.

DOMANDE 1.1 E 3.3 DEL DOCUMENTO FAQ WEEE II DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1.1 When does the Directive start to apply?

The new WEEE Directive 2012/19/EU (hereafter mentioned as “the Directive”) entered into force on 13 August 2012 and had to be transposed into national law by 14 February 2014. At that time, the old WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) is repealed. The period between 13 August 2012 and 14 August 2018 is a transitional period. During this period the scope of the Directive is identical to the scope of the old Directive (10 categories of electrical and electronic equipment (EEE)) with the exception of photovoltaic panels (PV panels), that have been added to the scope of the Directive with immediate effect. From 15 August 2018 onwards the scope of the Directive is widened to include all EEE. All EEE shall then be classified within 6 categories instead of the existing 10 categories.

3.3. Do Member States have to change/redesign the categories in Annex I of the Directive during the transitional period?

No. Until the end of the transitional period (14 August 2018), the same 10 categories of EEE as in Directive 2002/96/EC remain in force as regards targets and reporting obligations. [...]

1.1 Da quando sarà applicabile la Direttiva?

La nuova direttiva RAEE 2012/19/UE (di seguito “direttiva”) è entrata in vigore il 13 agosto 2012 e doveva essere recepita entro il 14 febbraio 2014 nella legislazione nazionale. Da quel momento la vecchia direttiva RAEE (direttiva 2002/96/CE) risulta abrogata. Il periodo compreso tra il 13 agosto 2012 e il 14 agosto 2018 è un periodo transitorio. Durante questo periodo l’ambito di applicazione della direttiva è identico all’ambito di applicazione della vecchia direttiva (10 categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)) ad eccezione dei pannelli fotovoltaici, aggiunti al campo di applicazione della direttiva con effetto immediato. A decorrere dal 15 agosto 2018, l’ambito di applicazione della direttiva viene ampliato per includere tutte le AEE. Tutte le AEE saranno quindi classificate in 6 categorie anziché nelle 10 categorie esistenti.

3.3. Gli Stati membri devono modificare/ridefinire le categorie di cui all’Allegato I della direttiva durante il periodo transitorio?

No. Fino alla fine del periodo transitorio (14 agosto 2018), le stesse 10 categorie di AEE della direttiva 2002/96/CE rimangono in vigore al pari degli obiettivi di raccolta e degli obblighi di rendicontazione. [...]

A partire dal 15 agosto 2018 con l’entrata in vigore del comma 4 dell’art.2, alla lista di esclusioni sopracitate si aggiungono le seguenti:

DIRETTIVA 2012/19/UE, ART.2 COMMA 4

- a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
- d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati*;

- e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- g) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.

** i veicoli elettrici a due ruote non omologati risultano quindi inclusi nello scopo (es. bici elettriche)*

Va osservato inoltre come il Documento FAQ sulla precedente direttiva RAEE chiarisse l'applicabilità della direttiva ai soli "prodotti finiti", escludendo i prodotti facenti parte di "installazioni fisse" in quanto appunto non sostanzialmente considerabili prodotti finiti, con funzionalità indipendente dall'installazione stessa.

Con la revisione della direttiva il legislatore comunitario ha inteso restringere l'esclusione sopracitata alle sole installazioni fisse "di grandi dimensioni", ma unicamente a partire dal 15 agosto 2018 con l'entrata in vigore del comma 4 dell'art.2.

Le esclusioni di cui ai punti b) e c) dell'art.2.4 della direttiva, dedicate alle installazioni fisse e agli utensili industriali fissi di **grandi dimensioni**, sono quelle che si prestano maggiormente rispetto alle altre a dubbi interpretativi e come tali richiedono valutazioni specifiche.

Tali esclusioni vengono così definite all'art.3 della Direttiva 2012/19/UE:

DIRETTIVA 2012/19/UE, ART.2 COMMA 4

b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

- 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
- 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito;
- 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

La FAQ 4.2 del documento Guida della Commissione si ricollega al documento FAQ sulla Direttiva RoHS II – 2011/65/UE, nello specifico alla domanda 3.1, all'interno della quale vengono suggeriti criteri indicativi e non derivanti dal testo comunitario per individuare cosa sia da intendersi per grandi dimensioni in riferimento alle installazioni fisse.

DOMANDA 3.1 DEL DOCUMENTO FAQ ROHS II DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Q3.1 What are “large-scale stationary industrial tools” and “large-scale fixed installations”? (Articles 2(4)(d) and 2(4)(e))

Examples of large-scale fixed installations (benefiting from an exclusion):

- ~ *Production and processing lines, including robots and machine tools (industrial, food, print media etc.);*
- ~ *Passenger lifts;*
- ~ *Conveyor transport systems;*
- ~ *Automated storage systems;*
- ~ *Electrical distribution systems such as generators;*
- ~ *Railway signalling infrastructure;*
- ~ *Fixed installed cooling, air conditioning and refrigerating systems or heating systems designed exclusively for non-residential use.*

One possible way of introducing a direct size criterion relates to transportation. The following guidance metrics and qualitative criteria can be applied for installations. If the installation exceeds the minimum requirements for one of the following criteria, it can be considered large-scale:

- ~ *If, when installing or de-installing the installation, it is too large to be moved in an ISO 20 foot container because the total sum of its parts as transported is larger than 5,71m x 2,35m x 2,39m, it can be considered large-scale.*
- ~ *The maximum weight of many road trucks is 44 tonnes. Thus if, when installing or deinstalling the installation, it is too heavy to be moved by a 44 tonne road truck, because the total sum of its parts as transported weighs more than the truck's load capacity, it can be considered large-scale.*
- ~ *If heavy-duty cranes are needed for installation or de-installation, the installation can be considered large-scale.*
- ~ *An installation that does not fit within a normal industrial environment, without the environment needing structural modification, can be considered large-scale. Examples for modifications are modified access areas, strengthened foundations etc.*
- ~ *If an installation has a rated power greater than 375 kW, it can be considered large-scale.*

This is only an indicative list.

Q3.1 Quali sono gli “utensili industriali fissi di grandi dimensioni” e le “installazioni fisse di grandi dimensioni”? (Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) e paragrafo 4, lettera e))

[...]

Esempi di installazioni fisse di grandi dimensioni (che beneficiano di un'esclusione):

- ~ *Linee di produzione e di assemblaggio, compresi robot e macchine utensili (per processi industriali, alimentari, stampa, ecc.);*

- ~ Ascensori per trasporto persone;
- ~ Nastri trasportatori;
- ~ Sistemi di stoccaggio automatizzati;
- ~ Sistemi di distribuzione elettrica come i generatori;
- ~ Infrastrutture di segnalazione ferroviaria;
- ~ Sistemi fissi di raffreddamento, climatizzazione e refrigerazione o sistemi di riscaldamento, progettati esclusivamente per uso non residenziale.

[...]

- ~ Uno dei modi possibili di introdurre un criterio dimensionale diretto riguarda il trasporto. Per le installazioni possono essere applicate le seguenti metriche di orientamento e criteri qualitativi. Se l'installazione supera i requisiti minimi per uno dei seguenti criteri, può essere considerata di grandi dimensioni.
- ~ Se, durante l'installazione o la rimozione, l'installazione è troppo grande da spostare in un container ISO da 20 piedi perché la somma totale delle sue parti trasportate è superiore a 5,71m x 2,35m x 2,39m, e quindi può essere considerata di grandi dimensioni.
- ~ Il peso massimo di molti autocarri è di 44 tonnellate. Quindi, se durante l'installazione o la rimozione dell'installazione questa risulta troppo pesante per essere spostata da un veicolo stradale di 44 tonnellate, poiché la somma totale delle sue parti trasportate pesa più della capacità di carico dell'autocarro, l'installazione può essere considerata di grandi dimensioni.
- ~ Se sono necessarie gru per carichi pesanti per l'installazione o la disinstallazione, l'installazione può essere considerata di grandi dimensioni.
- ~ Un'installazione che non possa essere inserita in un normale ambiente industriale, senza la necessità di modifiche strutturali all'ambiente che l'accoglie, può essere considerata di grandi dimensioni. Esempi di modifiche strutturali sono aree di accesso modificate, fondamenta rinforzate, ecc.
- ~ Se un'installazione ha una potenza nominale superiore a 375 kW, può essere considerata di grandi dimensioni.

Questo è solo un elenco indicativo.

[...]

Il documento FAQ della Commissione specifica ulteriormente come tutte le apparecchiature che non siano "progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni e che sono idonee a svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ciò riguarda, ad esempio, le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici".

Nella FAQ 3.14 viene peraltro precisato come il concetto di "progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni" sia inteso in maniera estremamente restrittiva da parte della Commissione, la quale arriva ad utilizzare il termine *tailor made* per sottolineare la forte correlazione che deve essere presente tra l'installazione fissa e il suo componente.

DOMANDA 3.14 DEL DOCUMENTO FAQ WEEE II DELLA COMMISSIONE EUROPEA

3.14. What type of equipment falls under the exclusion in Article 2(3)(b) as ‘specifically designed and installed as part of another equipment...’?

If equipment is specifically produced in order to be installed as part of another type of equipment that is excluded from or does not fall within the scope of the Directive and can fulfil its function only if it is part of that equipment, such equipment is ‘specifically designed’ and falls out of the scope of the Directive (Article 2(3)(b)). In these cases “specifically designed” equipment means that it is tailor made since it is designed to meet the needs of a specific application in the equipment that it is part of.

Examples of specifically designed equipment to be installed as part of another type of equipment that is excluded from the scope of the Directive include:

- ~ equipment specifically designed, dimensioned and customized to be used as part of a specific large-scale fixed installation (‘LSFI’) (e.g. sensor equipment with a size, electrical interface and mounting features designed to fit inside drill heads).*
- ~ equipment designed specifically to be installed as part of a large-scale stationary industrial tool ‘LSSIT’ (e.g. pumps designed for transport of cooling lubricants for LSSIT).*

Examples of specifically designed equipment to be installed as part of another type of equipment that does not fall within the scope of the Directive include navigation devices designed for specific models of cars and incorporated into the car and galley equipment designed for an individual aircraft or range of aircraft. Conversely, equipment intended to be fitted, for example, to any automobile such as hands-free phone systems and retrofit satellite navigation devices is not ‘specifically designed’ and does not benefit from this exclusion.

3.14. Quali tipologie di apparecchiature rientrano nell’esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), come “progettate e installate specificamente per essere parte di un’altra apparecchiatura ...”?

Se l’apparecchiatura è specificamente prodotta per essere installata come parte di un altro tipo di apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva e può svolgere la sua funzione solo in quanto parte di tale apparecchiatura, allora l’apparecchiatura in questione è “specificamente progettata” e non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (articolo 2, paragrafo 3, lettera b)). In questi casi il termine apparecchiatura “specificamente progettata” indica che quest’ultima è realizzata su misura poiché progettata per soddisfare le esigenze di una specifica applicazione nell’apparecchiatura di cui fa parte.

Esempi di apparecchiature specificamente progettate da installare come parte di un altro tipo di apparecchiatura esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva includono:

- ~ apparecchiature specificamente progettate, dimensionate e personalizzate per essere utilizzate come parte di una specifica installazione fissa di grandi dimensioni (‘LSFI’) (ad es. sensori con dimensioni, interfacce elettriche e caratteristiche di montaggio progettate per adattarsi ai sistemi di trivellazione).*

~ apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parti di un utensile industriale fisso di grandi dimensioni 'LSSIT' (ad es. pompe progettate per il trasporto di lubrificanti refrigeranti per LSSIT).

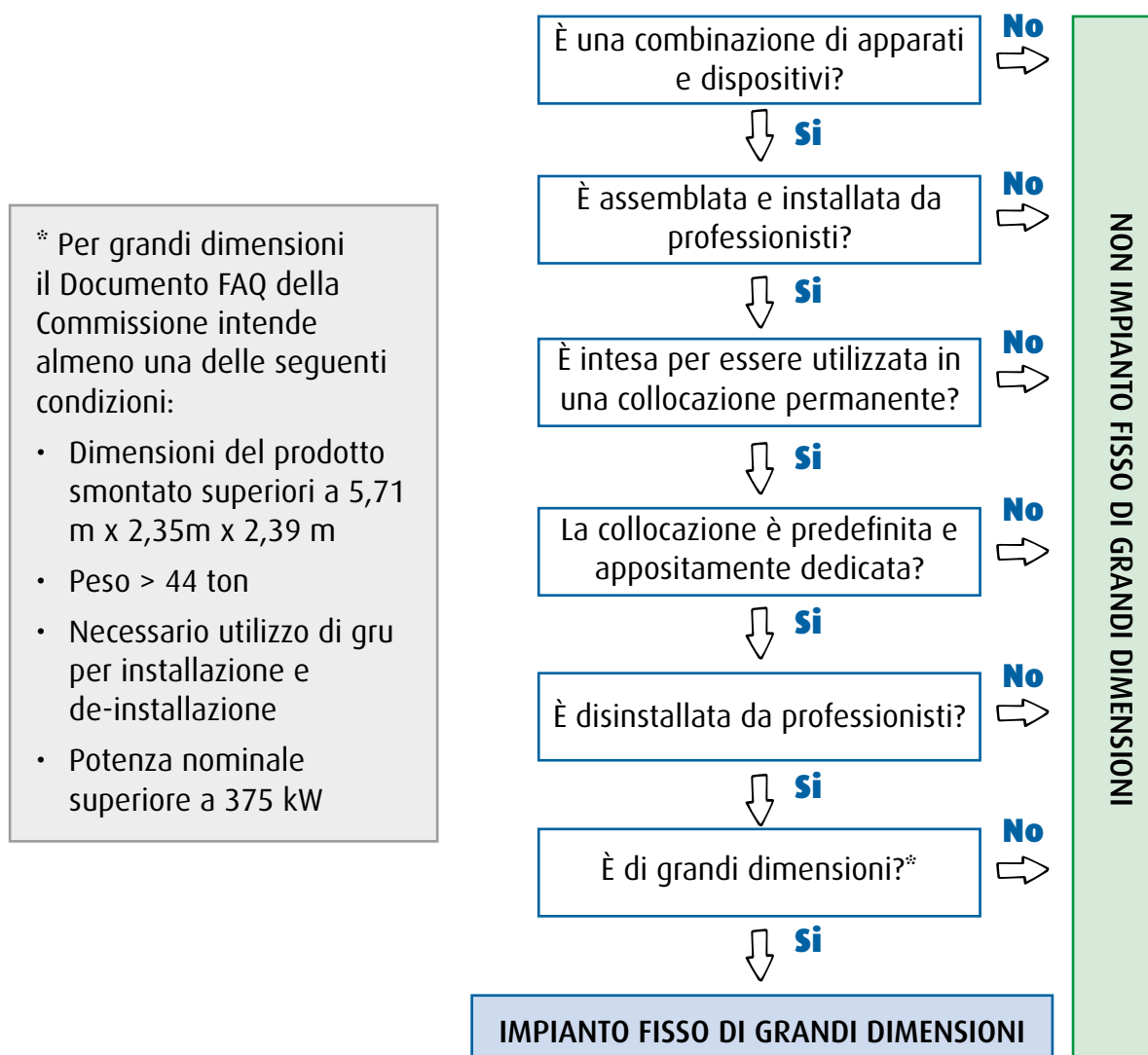
Esempi di apparecchiature specificamente progettate per essere installate come parte di un altro tipo di apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della direttiva comprendono dispositivi di navigazione progettati per modelli specifici di automobili e incorporati nell'equipaggiamento dell'auto e dispositivi di cabina progettati per un dato aereo o gamma di velivoli. Viceversa, le apparecchiature destinate ad essere adattabili, ad esempio, a qualsiasi automobile come i sistemi telefonici vivavoce e dispositivi di navigazione satellitare non sono "specificamente progettati" e non beneficiano di questa esclusione.

Sulla base delle indicazioni fornite dalle FAQ della DG Ambiente della Commissione ne consegue che le apparecchiature parti di installazione fissa e identificabili come AEE rientreranno nel campo di applicazione a partire dal 2018, salvo che non progettate e installate specificamente (tailor made) per essere parte di installazioni fisse di grandi dimensioni. Qualora dette apparecchiature dovessero essere utilizzabili anche in installazioni non di grandi dimensioni, o quali componenti di apparecchiature incluse nel campo di applicazione, dovranno a loro volta essere incluse nello scopo.

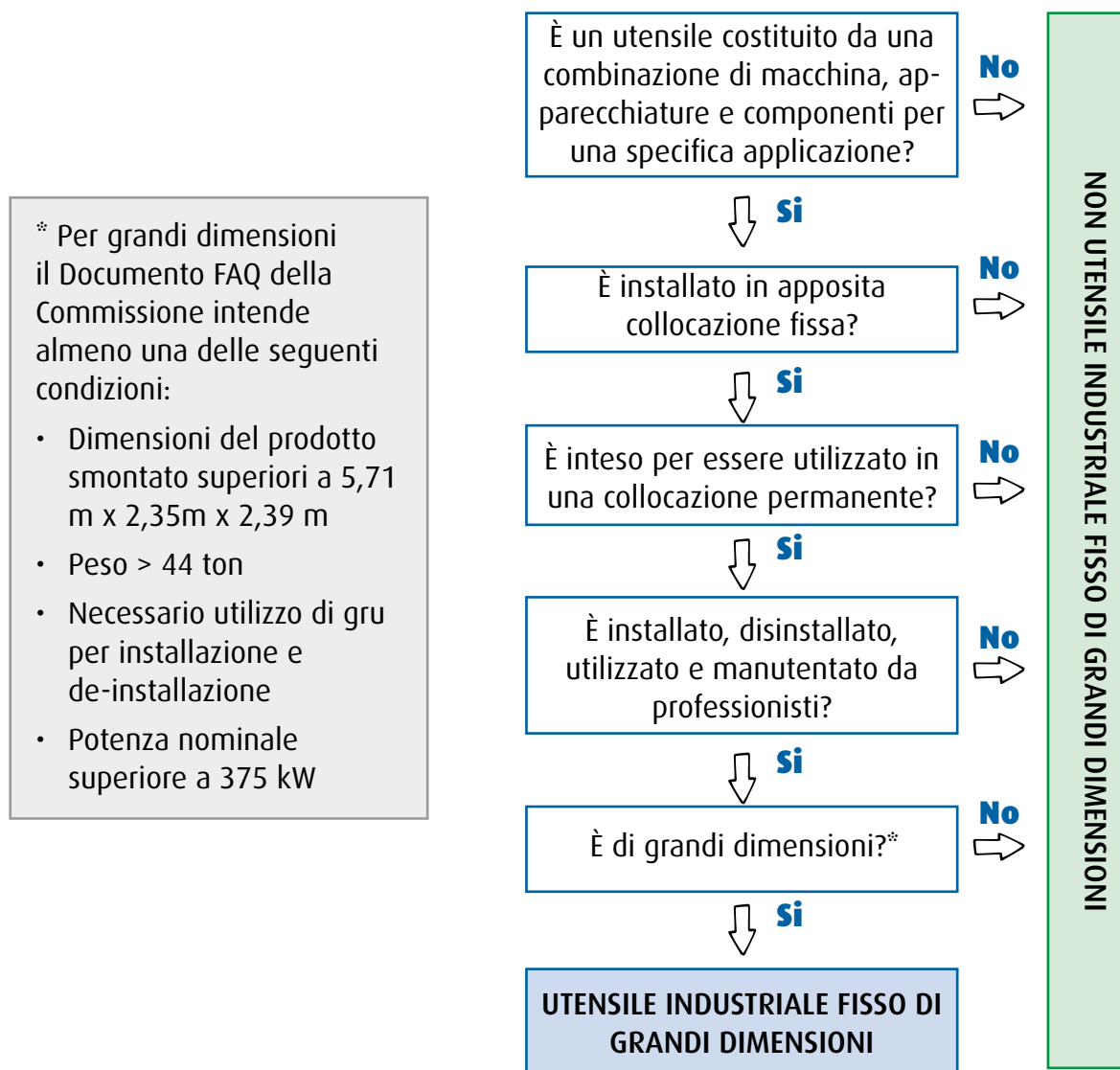
Nei sottoparagrafi riportati di seguito si propongono degli alberi decisionali, ricavati sulla base delle FAQ della Commissione e delle definizioni fornite dalla direttiva, per valutare l'applicabilità o meno delle esclusioni di cui ai punti 2.4, b) e c), a determinate apparecchiature elettriche ed elettroniche.



2.2.1. Albero decisionale per installazioni fisse di grandi dimensioni



2.2.2. Albero decisionale per utensili industriali fissi di grandi dimensioni



2.3 COMPONENTISTICA

• LA NOZIONE DI COMPONENTE

Il concetto e la definizione stessa di componente risultano di per sé assenti nel testo della direttiva RAEE. Con il superamento delle 10 precedenti categorie di prodotti risulta fondamentale differenziare tra quei prodotti identificabili come AEE di per sé e quei prodotti *“che, quando assemblati, consentono ad un’AEE di funzionare correttamente”*.

In merito ai componenti il nuovo Documento FAQ, al paragrafo 3.6, riporta quanto di seguito:

DOMANDA 3.6 DEL DOCUMENTO FAQ WEEE II DELLA COMMISSIONE EUROPEA

3.6. Do components fall within the scope of the Directive?

Components cover the range of items that, when assembled, enable an EEE to work properly. Components placed on the market separately in order to be used to manufacture and/or repair an EEE fall outside the scope of the Directive unless they have an independent function themselves. [...]

3.6. I componenti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva?

I componenti rientrano in quella gamma di articoli che, quando assemblati, consentono a un AEE di funzionare correttamente. I componenti immessi sul mercato separatamente per essere utilizzati per la fabbricazione e/o la riparazione di un AEE non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, a meno che non dispongano essi stessi di una funzione indipendente. [...]

Pertanto i componenti privi di una funzione indipendente non sono identificabili come AEE e perciò non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE. I componenti identificabili come AEE e in possesso di una propria funzionalità indipendente rientrano invece nel campo di applicazione della direttiva a partire dal 15 Agosto 2018.

In ambito elettronico numerosi prodotti vengono realizzati e commercializzati allo scopo di essere incorporati in altri prodotti, in qualità appunto di componenti. Tale meccanismo di mercato identifica le aziende fornitrici di componenti con il termine **Original Equipment Manufacturer (OEM)**.

Per gli aspetti inerenti la rendicontazione al Registro AEE delle casistiche sopradescritte, rimandiamo al **paragrafo 3.2**.

MODALITÀ SPECIFICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA PER NUOVE AEE

• GESTIONE FINANZIARIA DEI RAEE STORICI E RAEE NUOVI DERIVANTI DA APPARECCHIATURE ESCLUSE FINO AL 2018

La Direttiva RAEE e il recepimento nazionale prevedono, come detto nei paragrafi precedenti, l'ampliamento del campo di applicazione per nuove AEE a partire dal 2018. Per queste ultime si pone quindi la necessità di identificare chiaramente da quando per tali AEE risulti applicabile il regime di gestione secondo la modalità *new waste* rispetto a quella dei RAEE storici.

Il legislatore nazionale con il D.lgs. 49/2014 ha già affrontato la problematica con riferimento all'ingresso dei pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione RAEE dal 12 aprile 2014, stabilendo all'art.40.3 che *"Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1,"*, ossia secondo la modalità dei RAEE storici.

Pertanto, è ragionevole desumere che il medesimo approccio sarà applicabile anche alle nuove AEE rientranti nello scopo dal 2018, ovvero la gestione dei rifiuti derivanti da prodotti immessi sul mercato prima del 2018 avverrà secondo le modalità previste per i RAEE storici.

Nel caso del domestico tale distinzione risulta di fatto ininfluenza, in quanto la gestione collettiva implica sempre e comunque la ripartizione in maniera proporzionale dei costi tra i produttori presenti sul mercato nell'anno in cui tali costi si verificheranno (vedi art. 23.1 sotto riportato).

Nel caso dei RAEE professionali invece è necessaria una distinzione ulteriore:

- per i RAEE professionali storici l'obbligo del ritiro è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova AEE in sostituzione di una equivalente. Se il produttore non fornisce la nuova apparecchiatura in sostituzione, gli oneri di smaltimento sono a carico del detentore;
- per i RAEE professionali nuovi l'obbligo del ritiro per le AEE che ha immesso sul mercato è del produttore. Egli si dovrà attivare per garantirne il ritiro e successivamente avviare il processo di trattamento e recupero. Ciò vale anche quando il produttore non fornisce una nuova apparecchiatura in sostituzione.

DLGS.49/2014 ARTT.23 E 24

Art.23.1 D.lgs. 49/2014 *Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.*

Art.24.1 D.lgs. 49/2014 *Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.*

3.1 GESTIONE DICHIARAZIONI AL REGISTRO

In base all'art. 29 del D.lgs. 49/2014 i produttori di AEE, all'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, forniscono le informazioni previste all'Allegato X (v. di seguito estratto All. X del D.Lgs 49/2014) e si impegnano ad aggiornarle opportunamente.

ESTRATTO DELL'ALLEGATO X DEL D.LGS 49/2014

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

- 1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.*
- 2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.*
- 3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV.*
- 4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).*
- 5. Marchio commerciale dell'AEE.*
- 6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.*
- 7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).*
- 8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.*

All'atto dell'iscrizione al registro, che può essere effettuata in qualunque momento dell'anno purché ciò avvenga prima dell'immissione sul mercato delle AEE, il produttore non è tenuto a comunicare immediatamente la quantità immessa sul mercato. L'informazione sul quantitativo in peso immesso sul mercato sarà comunicata attraverso il MUD, così consentendo agli organi competenti di fotografare la situazione di mercato. Sulla base dei dati in questione il Comitato di Vigilanza e Controllo calcola le rispettive quote di mercato dei produttori.

L'articolo 6 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185 prevede che i produttori di AEE comunichino con cadenza annuale al Comitato di Vigilanza e Controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale – MUD, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994.

I produttori comunicano con cadenza annuale i seguenti dati (v. di seguito estratto All. X del D.Lgs 49/2014):

ESTRATTO DELL'ALLEGATO X DEL D.LGS 49/2014

B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:

1. *Codice di identificazione nazionale del produttore*
2. *Periodo di riferimento*
3. *Categoria di AEE di cui all'Allegato I o all'allegato III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV*
4. *Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso*
5. *Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.*

La comunicazione va fatta, esclusivamente per via telematica, **entro la scadenza del 30 aprile di ciascun anno**, avvalendosi del MUD – Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3.2 PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER EFFETTUARE LA RENDICONTAZIONE

Ai sensi della disciplina RAEE, nel momento in cui una AEE rientra nel campo di applicazione della direttiva, il produttore è tenuto ad assolverne gli obblighi derivanti. Al fine di consentire l'inquadramento del nuovo soggetto nel sistema nazionale, gli organismi di gestione, citati al capitolo 1, dovranno ricevere determinate informazione per l'individuazione e suddivisione degli oneri finanziari a lui spettanti.

In considerazione del fatto che la comunicazione MUD deve essere effettuata ogni 30 aprile in riferimento all'anno solare precedente, per tutte le AEE che rientreranno nel campo di applicazione **a partire dal 15 agosto 2018:**

- la dichiarazione a Registro tramite MUD andrà effettuata **entro il 30 aprile 2019**, fornendo il dato di immesso sul mercato nel 2018;
- l'adesione al sistema collettivo (per i soli RAEE Domestici) andrà finalizzata preferibilmente **entro luglio 2018**;
- per poter gestire operativamente l'ingresso di nuovi soggetti nel sistema RAEE nazionale dal 15 agosto 2018, con la conseguente attribuzione degli oneri ad essi spettanti, il CdC RAEE chiederà anticipatamente ai produttori di AEE domestiche, attraverso i rispettivi sistemi collettivi, la dichiarazione dell'immesso sul mercato nel 2017, valore indispensabile per calcolare gli obblighi spettanti nel solo periodo di competenza, ossia dal 15 agosto 2018 in poi.

Per le AEE che rientreranno nel campo di applicazione a partire dal 1 gennaio 2018 (V. capitolo 2):

- la dichiarazione a Registro tramite MUD andrà effettuata **entro il 30 aprile 2018**, fornendo il dato di immesso sul mercato nel 2017;

- l'adesione al sistema collettivo (per i soli RAEE Domestici) andrà finalizzata entro la fine del 2017 per consentire ai produttori di assolvere i loro obblighi a far data dal 1 gennaio 2018;
- per poter gestire operativamente l'ingresso delle imprese rientranti nel sistema RAEE nazionale dal 1 gennaio 2018, con la conseguente attribuzione degli oneri ad essi spettanti a partire da tale data, il CdC RAEE chiederà ai produttori, attraverso i rispettivi sistemi collettivi, la dichiarazione dell'immesso sul mercato nel 2016, in modo da gestire ed attribuire, per la sola parte di competenza in atto gli oneri spettanti.

Per i componenti progettati e commercializzati unicamente allo scopo di essere incorporati all'interno di AEE, nessuna dichiarazione, rendicontazione e relativo finanziamento è dovuta ai fini della direttiva.

Per i componenti in possesso di una propria funzionalità indipendente progettati e commercializzati anche allo scopo di essere incorporati all'interno di un AEE, qualora l'azienda OEM sia in grado di effettuare con certezza una distinzione, nei quantitativi immessi sul mercato, tra i prodotti destinati ad essere incorporati in altre AEE e i prodotti passibili invece di vendita diretta all'utente, in tal caso potrà evitare di dichiarare e finanziare quella parte di immesso destinata unicamente ad incorporazione, proprio perché la dichiarazione e il relativo finanziamento verranno effettuati dal produttore dell'apparecchiatura finale.

Quest'ultimo punto è particolarmente importante in quanto, qualora un componente venisse identificato e dichiarato come AEE dal produttore e successivamente incorporato a sua volta all'interno di una AEE, si configurerebbe una situazione in cui il produttore del componente finanzierebbe il fine vita di un prodotto destinato ad essere incorporato in un ulteriore prodotto che verrebbe a sua volta finanziato dal rispettivo produttore. È superfluo aggiungere che detta situazione di **doppio (o multiplo) finanziamento** non si tradurrebbe in alcun modo in un vantaggio per l'ambiente ma unicamente in una spesa ingiustificata per le aziende.

Da non sottovalutare è inoltre la problematica del **doppio (o multiplo) conteggio ai fini del tasso di raccolta**. Difatti un componente dichiarato allo Stato membro come AEE verrebbe computato separatamente nel calcolo dell'immesso sul mercato ma non potrebbe essere opportunamente distinto in fase di recupero a fine vita, poiché compreso nel peso dell'intero apparecchio di destinazione. La suddetta congiuntura si tradurrebbe a tutti gli effetti in un notevole svantaggio per lo Stato membro, il quale dovrebbe quindi raccogliere più RAEE di quanto realmente possibile al fine di soddisfare il tasso di raccolta minimo obbligatorio.

L'esclusione di qualunque quantitativo dall'obbligo di rendicontazione e finanziamento dovrà comunque essere adeguatamente giustificata dal produttore, attraverso ad esempio documentazione commerciale attestante la destinazione del prodotto, quali fatture e/o contratti di fornitura.

MARCHIO IDENTIFICATIVO DEL PRODUTTORE E CASSONETTO BARRATO – TEMPISTICHE E INDICAZIONI DI TUTELA

• MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE (ART.28, D.LGS. 49/2014)

Sulla base di quanto indicato all'art.28 del D.lgs. 49/2014, chiunque si identifichi come produttore sul territorio nazionale deve obbligatoriamente apporre sulle AEE che immette sul mercato un marchio, il quale deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore e può consistere alternativamente in:

- 1 Logo del produttore
- 2 Nome del produttore
- 3 Numero di registrazione al Registro nazionale



• SIMBOLO DEL CASSONETTO BARRATO (ART.28, D.LGS. 49/2014)

L'obbligo di apposizione del simbolo del cassonetto barrato, previsto già dalla precedente direttiva RAEE e confermato dall'attuale, viene ripreso integralmente anche dai commi 6 e 7 dell'art.28 del D.lgs. 49/2014

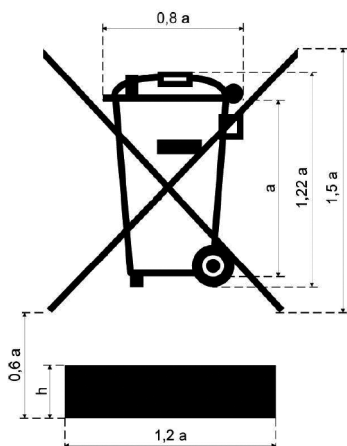
D.LGS. 49/2014 ART.28, COMMI 6 E 7

6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

Maggiori indicazioni sulle caratteristiche dimensionali del simbolo vengono inoltre fornite all'Allegato IX del D.lgs. 49/2014

D.LGS. 49/2014 ALLEGATO IX

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm ($a = 3,33$ mm), mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo.



In vista della scadenza del 2018 le imprese le cui AEE rientreranno nel campo di applicazione sono quindi chiamate ad adeguare coerentemente le loro apparecchiature.

• MODALITÀ DI APPOSIZIONE

Alcune delle nuove tipologie di AEE, che faranno il proprio ingresso nel campo di applicazione dal 2018, presentano sovente dimensioni ridotte che rendono difficoltoso al produttore riportare le diverse informazioni, siano essi simboli, marchi o indicazioni di contatto del fabbricante, che le varie legislazioni comunitarie richiedono di apporre.

Tuttavia, al pari delle altre direttive, anche la direttiva RAEE consente all'art.14.4 una deroga all'apposizione della simbologia direttamente sul prodotto.

Art.14.4 della Direttiva 2012/19/UE

"In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE."

Sia la direttiva che il recepimento nazionale offrono comunque indicazioni generali, senza specificare quali limiti dimensionali o funzioni del prodotto inneschino la facoltà del ricorso all'apposizione su imballaggio istruzioni e garanzia, lasciando dunque ai fabbricanti il compito di effettuare le valutazioni di dettaglio.

Art.28 commi 6 e 7 del D.lgs. 49/2014

"6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili."

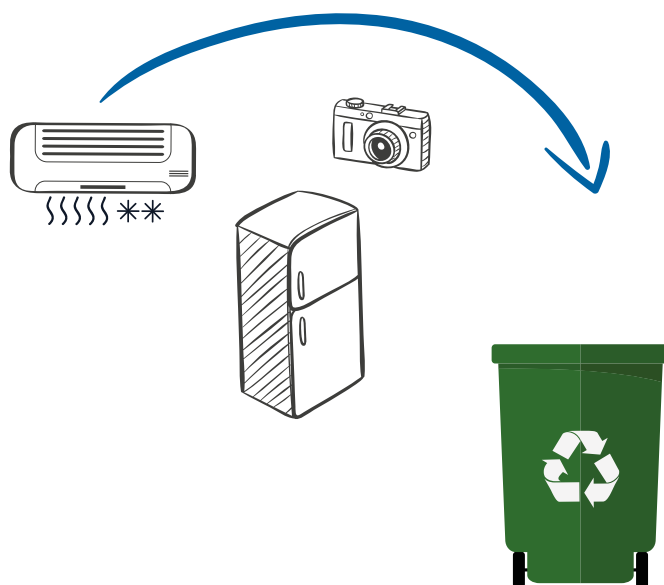
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica."

In proposito risulta importante evidenziare due aspetti:

- qualora l'apposizione non avvenga direttamente sul prodotto, la direttiva comunitaria prevede che il simbolo del cassonetto debba essere presente contemporaneamente sia sull'imballaggio che sulle istruzioni e sulla garanzia.
- La possibilità sopracitata è da considerarsi riferita, per il solo ambito nazionale (vedi art.28.7 del D.lgs. 49/2014), all'apposizione sull'imballaggio e sulle istruzioni. La Commissione europea ha formalmente richiesto al nostro Paese una revisione del decreto attuativo nazionale, ai fini dell'allineamento al testo comunitario, prevedendo la contestuale apposizione del cassonetto anche sulla garanzia.

Fermo restando che il produttore rimane l'unico soggetto responsabile per la valutazione ed attuazione di un sistema di etichettatura dei propri prodotti conforme alla legislazione comunitaria e nazionale, il suggerimento è quindi quello di effettuare una valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

1. per prodotti di piccole dimensioni, dove spesso diversi segni e informazioni si contendono lo spazio disponibile, la marcatura CE e le altre marcature ed informazioni necessarie per la sicurezza richieste dalla legge dovrebbero avere la precedenza;
2. la visibilità del simbolo non deve essere compromessa o i 7 mm di altezza minima non possono essere garantiti;
3. la presenza di superfici curve o spessori sul prodotto renda impossibile mantenere inalterata l'immagine e i rapporti dimensionali previsti (come indicato anche nella norma CEI EN 50419)



OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'UTENTE FINALE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

Il D.lgs. 49/2014, diversamente dalla direttiva comunitaria che non attribuisce specificamente al produttore l'obbligo informativo, stabilisce che sia quest'ultimo a dover informare l'utente, tramite le istruzioni o in alternativa tramite il distributore*, **del significato del cassonetto barrato**, del relativo obbligo di **non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti** e di effettuarne la raccolta differenziata, al fine di **sensibilizzare gli acquirenti sul proprio ruolo** nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE.

È infatti obbligo dell'utente finale avviare i RAEE ad una raccolta differenziata attraverso gli appositi sistemi di ritiro o di raccolta disponibili e, nel caso dei RAEE domestici, tramite la possibilità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE – **cosiddetto 1 contro 1**.

L'utente deve altresì essere informato dei **potenziali effetti nocivi dei RAEE, qualora non correttamente gestiti**, sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose al loro interno.

Riguardo ai cambiamenti negli obblighi di informazione, rispetto al precedente decreto 151/2005, è possibile elencare **due sostanziali novità**:

- a) il produttore non è più tenuto ad informare l'utilizzatore delle **sanzioni previste per lo smaltimento abusivo dei RAEE**;
- b) il produttore deve informare l'utente della possibilità di **conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni** (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) presso i distributori.

Con riferimento al punto b), è necessario precisare che l'obbligo di raccolta gratuita dei RAEE di piccolissime dimensioni vale unicamente per i **distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio >400 m²**. Per tutti gli altri distributori che abbiano una superficie dedicata alla vendita di AEE **inferiore a 400 m²** detta previsione rimane **facoltativa**.

* l'art.26.2 prevede, nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni possono essere fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

Al fine di supportare le imprese nell'ottemperare a tale adempimento, ANIE ha predisposto dei **modelli di informativa agli utenti**, sulla base di quanto indicato dall'art.26 del D.lgs.49/2014. I modelli possono essere utilizzati quale riferimento per una corretta predisposizione delle informazioni che i produttori di AEE sono tenuti a fornire in fase di immissione sul mercato dei propri prodotti.

OBBLIGHI INFORMATIVI AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

L'art. 27 del D.lgs. 49/2014 prevede che, per agevolare le operazioni di *“manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE”*, i produttori di AEE forniscano agli impianti di trattamento informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento. Dette informazioni dovranno indicare almeno le diverse componenti e materiali delle AEE, nonché le eventuali sostanze e miscele pericolose.

Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione le informazioni devono essere fornite **entro un anno dalla data di immissione sul mercato**.

Le informazioni possono essere messe a disposizione sotto forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), oppure tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento (vedi comma 4 dell'art.27, D.lgs. 49/2014).



IL RUOLO DEI DISTRIBUTORI E INSTALLATORI NELLA FILIERA RAEE: RAPPORTO CON I PRODUTTORI

Ai sensi del **DM 65/2010**, cosiddetto **uno contro uno**, i distributori di AEE hanno l'obbligo, al momento della fornitura di una AEE domestica, di assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchiatura che viene sostituita.

Gli installatori e i centri di assistenza tecnica di **AEE domestiche**, che non effettuino attività di vendita, possono invece effettuarne il ritiro seppur questo non costituisca un obbligo ai sensi della disciplina RAEE.

Per poter svolgere tale attività di ritiro, requisito fondamentale ed imprescindibile per tutti i soggetti è quello dell'iscrizione all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** nell'apposita **Categoria 3bis "distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65."**

A livello pratico l'installazione e rimozione delle apparecchiature impiegate in impianti di varia tipologia avviene esclusivamente attraverso un operatore specializzato. Contrariamente, infatti, a quanto avviene per altre tipologie di RAEE (elettrodomestici, elettronica di consumo) la dismissione delle apparecchiature di impianto a fine vita non potrà essere gestita autonomamente dall'utilizzatore finale, specialmente nel caso di utente domestico.

Gli installatori possono poi trasportare con mezzi propri i RAEE, derivanti dall'attività di riparazione, presso il centro di raccolta o, in alternativa presso la propria sede, per eventuali riparazioni e/o per effettuarne il raggruppamento prima del trasporto al centro di raccolta.

Non è consentito:

- delegare il trasporto ad un altro soggetto
- il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede.

Nel caso effettuino il raggruppamento dei RAEE, gli installatori devono compilare uno schedario numerato progressivamente dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Il trasporto dei RAEE va accompagnato con un documento di trasporto (Allegato II DM 65/2010), numerato, in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato.

Al momento della consegna dei RAEE domestici ai centri comunali l'installatore deve attestare con un documento di autocertificazione la provenienza domestica dei RAEE. La dichiarazione da rendere è diversa in base alla provenienza dei RAEE: dal domicilio del cliente (Allegato III parte A), dal proprio esercizio (Allegato III parte B). Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Per quanto riguarda le **AEE professionali**, i distributori, installatori e i centri di assistenza tecnica non hanno alcun obbligo in merito e peraltro possono effettuare il ritiro a fine vita solamente se *“formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature”*. L’obbligo di organizzare e gestire la raccolta dei RAEE professionali spetta quindi ai produttori.

Va anche ricordato che la destinazione del RAEE professionale ritirato dovrà essere un impianto autorizzato indicato dal produttore e non un centro comunale di raccolta.

Il distributore di AEE professionali non ha alcun obbligo ai sensi della Direttiva e del recepimento nazionale. Qualora invece desideri attivarsi per la raccolta, dietro ovviamente incarico formale del produttore, potrà avvalersi delle modalità semplificate di cui al DM 65/2010 per il ritiro uno contro uno dei RAEE.

Le modalità semplificate per il **ritiro uno contro zero non si applicano ai RAEE Professionali ma ai soli RAEE domestici**.

Laddove il produttore di AEE professionali riceva dagli installatori o centri di assistenza tecnica, da lui formalmente incaricati, una richiesta di ritiro di apparecchiature dismesse dall’utente, egli sarà tenuto ad organizzarne la gestione a fine vita a proprie spese nei seguenti casi:

- il RAEE deriva da apparecchiature “storiche”, eventualmente anche di altri produttori, sostituito dalla fornitura da parte del produttore stesso di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente;
- il RAEE deriva da apparecchiature “nuove” del produttore stesso.

In tutti gli altri casi il produttore non è formalmente obbligato alla gestione poiché la gestione dei RAEE professionali storici rimane a carico del detentore qualora non si configuri un acquisto di una nuova AEE equivalente.

CASISTICHE PARTICOLARI

• PANNELLI FOTOVOLTAICI

Come riportato nei capitoli precedenti la Direttiva 2012/19/UE, non ha apportato nessun sostanziale cambiamento per i primi 6 anni al campo di applicazione: rimangono valide infatti le attuali 10 categorie dell'allegato I, comprese le esclusioni esistenti.

L'unica eccezione riguarda invece la categoria 4, che vede aggiungere alle apparecchiature di consumo i pannelli fotovoltaici, che entrano immediatamente all'interno dello scopo della direttiva.

In merito alla classificazione dei pannelli fotovoltaici il D.lgs.49/2014 stabilisce il loro inquadramento all'art.4.1 lettera qq) secondo il quale sono considerati **RAEE provenienti dai nuclei domestici** *"i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW"*.

Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4 dell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

Sono invece considerati **RAEE professionali** *"tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW [...]"*.

Come linea di demarcazione tra regime «storico» e «nuovo» è stata invece individuata in sede di trasposizione nazionale la data di entrata in vigore del decreto di recepimento, ovvero il 12/04/2014, per concedere anche alle aziende del settore fotovoltaico un periodo di tempo sufficiente ad adeguarsi al sistema RAEE, come realizzato precedentemente prorogando sino al 31 dicembre 2010 la data di partenza del regime dei RAEE "nuovi".

• APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

È opportuno ricordare che ai rifiuti di apparecchiature di illuminazione non risulta applicabile la distinzione tra regime domestico o professionale, in quanto, come stabilito dal DM Ambiente 12 maggio 2009, all'articolo 2 *"il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature di illuminazione è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale"*. I produttori di apparecchi di illuminazione adempiono all'obbligo di finanziamento della gestione dei rifiuti attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato. Il relativo contributo dovuto è determinato in proporzione alla quota di mercato, nell'anno solare di riferimento, di ciascun produttore, calcolata dal Comitato di vigilanza e Controllo in base al numero e al peso degli apparecchi di illuminazione immessi sul mercato nazionale, comunicati al Registro.

DOMANDE FREQUENTI

- Identificazione del produttore

L'azienda X2 si configura come filiale commerciale dell'azienda X1 con sede in un altro paese europeo. L'azienda X1 fattura al cliente italiano gli ordini di acquisto delle AEE che verranno poi spedite al cliente direttamente dall'azienda X1. In questo caso chi si identifica come produttore?

Secondo la definizione di "produttore di AEE", ai sensi della direttiva comunitaria, è produttore:

DIRETTIVA 2012/19/UE, ART.3.1, LETTERA F)

la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, [....]:

- 1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;*
- 2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);*
- 3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;*
- 4. è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;*

E' importante, quindi, verificare prima di tutto il marchio presente sulle AEE immesse, ad esempio, sul mercato italiano.

Nel caso specifico:

- qualora l'AEE riporti il marchio commerciale dell'azienda X1, e X2 è sostanzialmente il ramo d'azienda di X1 avente sede legale nel Paese di immissione del prodotto sul mercato, sarà X2 ad identificarsi come produttore e a doversi iscrivere al registro nazionale.
- qualora l'AEE riporti il marchio commerciale dell'azienda X1, e X2 è una filiale commerciale a sé stante rispetto a X1, che ne distribuisce sul mercato il prodotto, formalmente l'obbligo come produttore è in capo ad X1 che, laddove non abbia una sede legale nel Paese, ha l'obbligo di nominare formalmente un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita

sul territorio nazionale o persona fisica, che potrebbe essere anche X2, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore.

- qualora l'AEE riporti il marchio commerciale dell'azienda X1, e X2 è una filiale commerciale a sé stante rispetto a X1, che ne distribuisce sul mercato il prodotto, e X1 non ha sede legale nel Paese e non ottempera all'obbligo di nomina del rappresentante autorizzato, gli oneri ricadono sull'azienda X2.
- qualora il marchio presente sulle AEE è quello dell'azienda X2, azienda e a sé stante rispetto a X1, sarà X2 ad identificarsi come produttore e a doversi iscrivere al registro nazionale.

- L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE AI FINI RAEE È LEGATA ALLA FASE DI IMMISSIONE SUL MERCATO NAZIONALE DI UN'APPARECCHIATURA. QUANDO UN PRODOTTO È IMMESSO SUL MERCATO NAZIONALE?

L'immissione sul mercato nazionale avviene nel momento in cui si mette per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato nazionale per consentirne la distribuzione o l'uso. Il concetto di collocamento sul mercato riguarda ciascun singolo prodotto e non un tipo di prodotti, ne è importante se sia stato fabbricato in un esemplare unico o in serie. Il prodotto è considerato trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà, o dopo il trasferimento di proprietà, sia a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: per esempio in caso di vendita, di prestito, di locazione, di leasing o di donazione.

Nella Guida della Commissione alle Direttive Nuovo Approccio, al paragrafo 2.3 è riportato che non è possibile considerare già immesso sul mercato un prodotto che *"si trova nei magazzini del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella comunità, dove il prodotto non è ancora disponibile, se non disposto altrimenti nelle direttive applicabili"*. Pertanto se i prodotti in questione si trovano collocati presso un magazzino di proprietà dell'azienda e non è possibile individuare nessun passaggio di proprietà di fatto i prodotti in questione non si possono considerare immessi sul mercato.

Al contrario un apparecchio che sia stato venduto o anche semplicemente trasportato presso il magazzino del distributore, si considera immesso sul mercato.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

RINGRAZIAMENTI

Un particolare e sentito ringraziamento all'Ing. Fabrizio Longoni, Direttore del Centro di Coordinamento RAEE, per la costante e continuativa collaborazione ai lavori. Uno speciale ringraziamento anche ai membri del Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE e Pile e Accumulatori e ai funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare al Dott. Sergio Cristofanelli e all'Ing. Cinzia Tonci, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del CVC RAEE e Pile e Accumulatori, per la costante attenzione e la concreta disponibilità al confronto e al dialogo.

AUTORI

Guida a cura di:

Ing. Filomena d'Arcangelo – Responsabile Area Ambiente e Tecnico Normativa

Dott. Luca Landoni – Referente Area Ambiente e Tecnico Normativa

Edizione Febbraio 2018



CONFINDUSTRIA



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

ANIE Federazione

Viale Vincenzo Lancetti, 43, 20158 Milano

www.anie.it